

DELIBERAZIONE COPIA DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 53 del Reg. Data 12.05.2023	ACCELERAZIONE ITER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA. PRESA D'ATTO DEI POTERI COMMISSARIALI ATTRIBUITI AL SINDACO
-----------------------------------	--

L'anno duemilaventitre, il giorno dodici del mese di maggio nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con avvisi informali, la Giunta Comunale si e' riunita con la presenza dei signori:

			Presenti	Assenti
1)	BARBIERI ROBERTO	Sindaco	x	
2)	SERRAVALLE MARIAROSARIA	Assessore		x
3)	MARSICO ROSARIA	Assessore	x	
4)	PERRONE MICHELE	Assessore	x	
5)	LIGUORI SALVATORE	Assessore	x	
TOTALE			4	1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza il Dr. Roberto Barbieri nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale Dr.ssa Caterina Belcastro, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con Regolamento (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021, è stato istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza (Recovery and Resilience Facility - Regolamento RFR) con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;
- con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, è stato approvato il "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" (di seguito "PNRR") presentato dall'Italia e recante riforme e i progetti di investimento, le modalità e il calendario per il monitoraggio e l'attuazione del piano, compresi i pertinenti traguardi e obiettivi e i traguardi e gli obiettivi supplementari connessi all'erogazione del prestito, gli indicatori rilevanti relativi al loro conseguimento e le modalità per dare alla Commissione pieno accesso ai dati pertinenti sottostanti.

CONSIDERATO che il legislatore ha adottato misure volte ad imprimere celerità in particolare agli interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, giungendo ad attribuire ai Sindaci i poteri dei Commissari straordinari di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18.4.2019, n. 32, legittimati ad avviare procedure di gara in deroga a numerose disposizioni del codice dei contratti, ad approvare i progetti e ad assumere determinazioni necessarie per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi e di stabilire le condizioni dell'effettiva realizzazione dei lavori.

VISTO in particolare l'art. 7-ter del DL 8 aprile 2020, n. 22 rubricato "Misure urgenti per interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica" ove:

- al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica è disposto che fino al 31 dicembre 2026 i Sindaci operino, nel rispetto dei principi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, con i poteri dei commissari di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ivi inclusa la deroga alle seguenti disposizioni:

a) articoli 21, 27, 32, commi 8, 9, 11 e 12, 33, comma 1, 37, 77, 78 e 95, comma 3, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con riferimento al termine minimo per la ricezione delle offerte per tutte le procedure sino alle soglie di cui all'articolo 35, comma 1, del medesimo decreto legislativo, che è stabilito in dieci giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.

Sono attribuiti altresì ai Sindaci, nell'esercizio dei poteri di commissari straordinari i seguenti poteri:

1. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi di edilizia scolastica, i sindaci, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Il medesimo decreto vale come atto impositivo del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarativo della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'intervento.

2. I sindaci:

- a) vigilano sulla realizzazione dell'opera e sul rispetto della tempistica programmata;
- b) possono promuovere gli accordi di programma e le conferenze di servizi, o parteciparvi, anche attraverso un proprio delegato;
- c) possono invitare alle conferenze di servizi tra le amministrazioni interessate anche soggetti privati, qualora ne ravvisino la necessità;
- d) promuovono l'attivazione degli strumenti necessari per il reperimento delle risorse.

VISTO il richiamato articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 quale descrizione di dettaglio del contenuto dei poteri commissariali attribuiti al Sindaco, ove è stabilito che:

1. allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori, i Commissari straordinari cui spetta l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, provvedono all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. L'autorità competente può altresì chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente periodo è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, l'autorità competente ne dà preventiva comunicazione al Commissario straordinario e il termine di sessanta giorni di cui al presente comma è sospeso, fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi i quali si procede comunque all'iter autorizzativo.

2. Per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto.

Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo periodo, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.

CONSIDERATO che detta disciplina acceleratoria e derogatoria con attribuzione ai Sindaci di poteri commissariali è applicabile anche ai procedimenti aventi ad oggetto interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica finanziati con fondi PNRR, alla luce del combinato disposto

degli artt. 48 e 55 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 e dell'art.24 del Decreto legge n. 13 del 24.02.2023;

RIFERITO altresì che:

- il Comune di Rose (CS) è soggetto attuatore di due interventi inerenti l'edilizia scolastica finanziati con fondi PNRR;
- per quanto di interesse dell'esercizio dei poteri commissariali, questo Comune è soggetto attuatore dei seguenti interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica per gli importi sottoindicati:
 1. Lavori di “**Realizzazione nuovo asilo nido Comune di Rose - località Campelise**” – importo 777.780,00 € - CUP: G65E22000160006 (Intervento PNRR) ;
 2. Lavori di “**Demolizione e Ricostruzione scuola materna località Campelise**” – importo 1.314.180,00 € - CUP: G66F22000070006 (Intervento PNRR);
 3. Lavori di “**Adeguamento Sismico Istituto Comprensivo L. Docimo**” – importo 930.000,00 – CUP: G65B18002820001.

CONSIDERATO che il combinato disposto delle norme richiamate in narrativa è tale da garantire una maggiore speditezza alle modalità attuative degli interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, speditezza prodromica altresì al raggiungimento degli stringenti milestone e target temporali contrattualizzati nei finanziamenti PNRR e condizionanti l'effettiva liquidazione degli acconti;

RITENUTO necessario, per quanto su esposto, che il Dr. Roberto Barbieri, Sindaco di Rose , fino al 31 dicembre 2026, si avvalga della facoltà dettata dall'art. 7 ter d.l. 8.04.2020 n. 22 e quindi operi con i poteri dei Commissari straordinari per gli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari, al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, ai fini del raggiungimento dei target dei finanziamenti PNRR;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTO l'art. 24 d.l. 24.2.2023, n. 13 rubricato “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC)”, nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune;

VISTA la legge n. 41/2023 che ha convertito con modificazioni il dl n. 13/2023;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi nei modi e forme di legge;

Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
DI PRENDERE ATTO della legge n. 41/2023 che ha convertito il dl n. 13/2023, che ha esteso agli investimenti di edilizia scolastica rientranti tra i progetti PNRR, le semplificazioni di cui al d.l. 8 aprile 2020, n. 22 e ss.mm.ii. e segnatamente l'art. 7-ter rubricato Misure urgenti per interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica;

DI DARE MANDATO al Sindaco di Rose (CS), Dr. Roberto Barbieri:

- di operare, sino al 31.12.2026, con i poteri dei Commissari straordinari per gli interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica del Comune di Rose (CS), ivi inclusi quelli finanziati con fondi PNRR;

- di avvalersi segnatamente e con effetto immediato della facoltà di operare con i poteri dei commissari di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del d.l. 18 .04.2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14.06.2019, n. 55, nel rispetto dei principi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, consentendo la deroga alle seguenti disposizioni: a) articoli 21, 27, 32, commi 8, 9, 11 e 12, 33, comma 1, 37, 77, 78 e 95, comma 3, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; b) articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con riferimento al termine minimo per la ricezione delle offerte per tutte le procedure sino alle soglie di cui all'articolo 35, comma 1, del medesimo decreto legislativo, che è stabilito in dieci giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.

DI RINVIARE a successive valutazioni l'esercizio delle ulteriori facoltà connesse all'esercizio dei poteri commissariali, diverse dalla facoltà di deroga al codice dei contratti pubblici;

DI DICHIARARE, con separata e unanime votazione, il presente atto urgente rendendolo immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm. e ii.-

DI PUBBLICARE il presente provvedimento sull'albo pretorio oltre che nella pertinente sezione di Amministrazione trasparente.

Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49 D.Lgs n.267/00)

PER LA REGOLARITÀ TECNICA Si esprime parere FAVOREVOLE data 12/05/2023	Settore Tecnico II Responsabile del Settore f.f. f.to Francesco Magarò
PER LA REGOLARITA' CONTABILE Si esprime parere FAVOREVOLE data 12/05/2023	Settore Finanziario II Responsabile del Settore f.to Dr. Manlio Nardi

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Caterina Belcastro

IL SINDACO
f.to Dr. Roberto Barbieri

E' copia conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo e d'ufficio

Il Segretario comunale
Dr. Caterina Belcastro

ATTESTAZIONI

Si attesta , ai sensi del D. Lgs n. 267/00 , che della presente deliberazione:

- Venne iniziata la pubblicazione all'Albo Pretorio online il 15/05/2023 per rimanervi per 15 giorni consecutivi

N. Registro delle pubblicazioni

L'Addetto alle pubblicazioni
F.to G. Chimenti

- E' stata comunicata ai Capigruppo consiliari con nota N° 2878 del 15/05/2023

L'Addetto alle pubblicazioni
F.to G. Chimenti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva

- perché dichiarata immediatamente eseguibile

Il Segretario Comunale
f.to Dr. Caterina Belcastro